



# **COMUNE DI VALENZANO**

*Città Metropolitana di Bari*

---

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10 del 16/02/2024**

**Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2024 ai sensi della legge 160/2019..**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sedici** del mese di **Febbraio** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le ore **16:15 e quindici** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Lucente Maria	PRESIDENTE CC	X	
2	ROMANAZZI GIAMPAOLO	SINDACO	X	
3	Falco Federico	CONSIGLIERE	X	
4	Pentassuglia Antonio	CONSIGLIERE	X	
5	Botega Bruno	CONSIGLIERE	X	
6	Di Gioia Francesca	CONSIGLIERE	X	
7	Bratta Carmine	CONSIGLIERE	X	
8	Scioti Angela	CONSIGLIERE	X	
9	Abbinante Nicola	CONSIGLIERE	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Tito Giovanni	CONSIGLIERE	X	
11	Susca Carmela	CONSIGLIERE	X	
12	Morisco Maria	CONSIGLIERE		X
13	De Sario Leonardo	CONSIGLIERE	X	
14	Amoruso Gottardo	CONSIGLIERE	X	
15	SPAGNUOLO NICOLA	CONSIGLIERE		X
16	Luisi Domenico	CONSIGLIERE		X
17	DE NICOLÒ TONIO	CONSIGLIERE		X

ASSEGNAZI N. 17  
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 13  
ASSENTI N. 4

Partecipa il DOTT.SSA IRENE SCHIAVINO che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri:

Il Presidente del Consiglio introduce il **V<sup>^</sup> argomento all'ordine del giorno**, ovvero la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.”.

Alla trattazione del presente punto all'o.d.g. risultano presenti n. 13 Consiglieri a fronte dei n. 17 Consiglieri assegnati, mentre risultano assenti oltre il Consigliere Luisi, anche i Consiglieri Morisco, Spagnuolo e De Nicolò i quali, come preannunciato in sede di dichiarazione di voto, hanno abbandonato l'aula subito dopo la votazione sul DUP.

### **Presenti n. 13**

#### **Assenti: n. 4 Consiglieri (Luisi, Morisco, Spagnuolo e De Nicolò).**

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sigg.ri: Di Turi, Cicirelli, Pisani, Del Grosso e Visceglia. Presenziano, inoltre, all'odierna seduta anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ri Roberto, Montagna e Martella nonché il Responsabile Finanziario Dott. Albergo.

Il Presidente del Consiglio cede la parola All'assessore Pisani la quale relazione in merito.

L'Assesore Pisani evidenzia che questa proposta prevede l'unica modifica delle aliquote e, precisamente, le unità immobiliari accatastate come abitazioni e che siano nella condizione di essere sfitte, con un passaggio dell'aliquota dal 9,6 al 10,6. Tale modifica si pone come obiettivo quello di fare emergere e quindi mettere sul mercato immobili attualmente sfitti, proprio perché il Comune di Valenzano ha il problema dell'assenza di immobili dati in locazione. Per cui la proposta, fermo restando la conferma di tutte le aliquote attualmente vigenti, prevede solo modifica di quella riguardante le abitazioni sfitte. Per fare un esempio, laddove fossimo di fronte ad un immobile che produca una rendita di 200 euro annui, si parla di un immobile di circa 75-80 metri quadri, l'incidenza sarebbe di 33,60 euro l'anno, ovvero di 0,09 centesimi al giorno. L'incremento riguarda il secondo immobile, non l'abitazione principale, quella rimane esonerata.

Il Consigliere De Sario evidenzia che vi è una carenza di alloggi che è sotto gli occhi di tutti, ma non si considera che a volte le case sono sfitte per forza di causa maggiore, perché non si riesce a ristrutturarla e renderla abitativa per mancanza di fondi, o perché si intende darla a un figlio che si sposerà nell'arco dell'anno o del biennio mentre i contratti di locazione vanno di quattro anni in quattro. Ritiene pertanto che si dovrebbe trovare il modo di dare un incentivo anche magari politico, per fare in modo che le case vengano date in affitto.

Il Sindaco ringrazia i consiglieri Amoruso e De Sario per essere rimasti in aula a discutere dei provvedimenti, è una cosa che apprezza sinceramente a prescindere dalle posizioni di ciascuno, anche perché la discussione ha preso un piglio molto sereno pur stando su posizioni differenti ma questo è legittimo ed è il senso del dibattito in quest'aula. Il consigliere De Sario ha centrato il problema della grave carenza di abitazioni, anche se si ritiene di affrontarlo con soluzioni differenti.

Anche il Consigliere Falco ringrazia il consigliere De Sario per lo spunto che ha dato, per ragionare in termini pacifici e costruttivi, auspicando che in futuro si possa provare, anche in Commissione, a individuare uno strumento condiviso per dare soluzione al problema della carenza di alloggi.

Al termine della discussione, verificata dal Presidente l'assenza di ulteriori richieste di intervento o di chiarimenti, pone in votazione la proposta di delibera n. 7 del 22.01.2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.”, avente il seguente esito:

### **Presenti n. 13**

#### **Assenti: n. 4 Consiglieri (Luisi, Morisco, Spagnuolo e De Nicolò).**

Favorevoli: n. 11 (undici);

Contrari: n. 2 (due) Consiglieri (Amoruso e De Sario);

Astenuti: nessuno;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITI tutti gli interventi;  
VISTO il TUELL;  
VISTO lo Statuto comunale;  
VISTO il vigente del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;  
VISTO l'esito della votazione sopra riportato;  
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile a cura del responsabile competente, nonché del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione delibera n. 7 del 22.01.2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.”.

Successivamente, il Presidente del Consiglio, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000, con votazione avente il seguente esito:

**Presenti n. 13**

**Assenti: n. 4 Consiglieri (Luisi, Morisco, Spagnuolo e De Nicolò).**

Favorevoli: n. 11 (undici);

Contrari: n. 2 (due) Consiglieri (Amoruso e De Sario);

Astenuti: nessuno;

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della votazione,

### **DELIBERA**

Di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n° 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ricorrendone i presupposti di necessità e di urgenza.

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NUMERO N. 7 DEL 22/01/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.**

**ISTRUTTORIA: RESPONSABILE SETTORE TERZO**

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*
- la legge 197/2022 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della legge 160/2019

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU.

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l’IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU:

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi 748 a 745 dell’articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l’aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752<sup>1</sup>:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,5 PER CENTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE** di categoria A/1, A/8 e A/9 con facoltà di 0,1 punti percentuali ovvero diminuzione fino all’azzeramento, applicazione della detrazione pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
- 2) **ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI** con la possibilità di riduzione fino all’azzeramento (comma 750);
- 3) **ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI: 0,76 per cento** con facoltà di incremento fino al 1,06 per cento ovvero diminuzione fino all’azzeramento (comma 752);
- 4) **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”**: aliquota pari allo 0,76% immodificabile riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- 5) **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI INDICATI** dai commi 750 a 753, con possibilità di incremento fino all’1,06 per cento ovvero riduzione fino all’azzeramento;

RILEVATO che:

- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2024 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, considerato che i Comuni dovevano adeguarsi alle indicazioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore oggetto di ulteriore rinvio al 2025 in applicazione della legge di conversione n. 170 del 27/11/2023 del D.L. 132/2023;

RILEVATO che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni, con la possibilità di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

VISTO il Regolamento di disciplina dell'IMU approvato **con delibera di CC n 46 del 30/09/2020 e successive modifiche con la quale il Comune ha definito gli elementi di disciplina del tributo nel**

rispetto delle facoltà descritte nelle norme sopra riportate

EVIDENZIATO che:

- a decorrere dal 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto, che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.;

- a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante..

- considerato che i Comuni dovevano adeguarsi dal 2024 alle indicazioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore oggetto di ulteriore rinvio al 2025 in applicazione della legge di conversione n. 170 del 27/11/2023 del D.L. 132/2023;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

RAVVISARA LA NECESSITA' di definire la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 1.1.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito pari ad € 2.195.000,00 modificando le aliquote del 2024

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA IMU °/00
<b>Aliquota ridotta per abitazione principale di <u>cat. A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 così come definite dall'art.13 co.2 del D.L. 201/2011, conv. In L. 214/2011</b>	4
<b>Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione principale (<u>escluse cat. A/1, A/8 e A/9</u>) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</b>	0

<b>Aliquota per unità immobiliare (fatta eccezione per cat. A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (L'agevolazione opera a seguito di DISPOSIZIONE STATALE di cui alla fattispecie dell'art.1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019)</b>	7,6 con base imponibile ridotta al 50%
<b>Aliquota per unità immobiliari accatastate con Cat. Catastali da A/1 ad A/9 non adibiti ad abitazione principale. (PER EFFETTO della DISPOSIZIONE STATALE della Legge nr. 160/2019 art. 1 comma 760 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98 l'imposta da versare è ridotta al 75%)</b>	9,6
<b>Aliquota per terreni agricoli</b>	9,6
<b>Aliquota per Fabbricati di Cat. A10- C1- C2- C3- C4- C5- C6- C7</b>	9,6
<b>Aliquota per Fabbricati di Cat. D</b>	9,6 (di cui 7,6 riservato esclus.allo Stato e 2 per mille riservato al Comune)
<b>Aliquota per Fabbricati di Cat. B - Aree Fabbricabili</b>	10,6
<b>Aliquota per Abitazioni tenute a disposizione e/o non locate e relative pertinenze</b>	10,6

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni e precisamente:

- 761. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari*

*all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

CONSIDERATO che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tarifarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”.
- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto il D.M. del 25 luglio 2023 che ha modificato il principio contabile di programmazione del bilancio di cui all'allegato 4/1al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.M. del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024 2026 degli locali e che per il Comune di Valenzano ricorrono entrambe le motivate esigenze per il differimento indicate del suddetto decreto;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Albergo Michele, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità

tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Albergo Michele, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;  
VISTO l'allegato parere espresso dall'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239, del D.lgs. n. 267 del 2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su indicata;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione

VISTO il [D.Lgs. n. 360/1998](#) e s.m.i.;

VISTO il [D.Lgs. n. 267/2000](#);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Michele Albergo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.E.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1) lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole

## D E L I B E R A

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare e modificare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2024 come si riporta nella seguente tabella delle aliquote

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA IMU °/00
<b>Aliquota ridotta per abitazione principale di <u>cat. A/1, A/8 e A/9</u> e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 così come definite dall'art.13 co.2 del D.L. 201/2011, conv. In L. 214/2011</b>	4
<b>Aliquota unità immobiliare adibita ad abitazione principale (<u>escluse cat. A/1, A/8 e A/9</u>) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</b>	0
<b>Aliquota per unità immobiliare (<u>fatta eccezione per cat. A/1, A/8 e A/9</u>) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (<u>L'agevolazione opera a seguito di DISPOSIZIONE STATALE di cui alla fattispecie dell'art.1 comma 747 lett. c) della Legge 160/2019</u>)</b>	7,6 con base imponibile ridotta al 50%

<b>Aliquota per unità immobiliari accatastate con Cat. Catastali da A/1 ad A/9 non adibiti ad abitazione principale. (PER EFFETTO della DISPOSIZIONE STATALE della Legge nr. 160/2019 art. 1 comma 760 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98 l'imposta da versare è ridotta al 75%)</b>	<b>9,6</b>
<b>Aliquota per terreni agricoli</b>	<b>9,6</b>
<b>Aliquota per Fabbricati di Cat. A10- C1- C2- C3- C4- C5- C6- C7</b>	<b>9,6</b>
<b>Aliquota per Fabbricati di Cat. D</b>	<b>9,6</b> <b>(di cui 7,6 riservato esclus.allo Stato e 2 per mille riservato al Comune)</b>
<b>Aliquota per Fabbricati di Cat. B - Aree Fabbricabili</b>	<b>10,6</b>
<b>Aliquota per Abitazioni tenute a disposizione e/o non locate e relative pertinenze</b>	<b>10,6</b>

- 3) di dare atto che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
- 4) di dare atti che, come previsto dall'articolo 6 lett. f) del regolamento, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
- 5) di prendere atto che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
- 6) di dare atto che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Valenzano sono tenuti al versamento dell'IMU nella misura del 9,6%00
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 8) di dare atto che il gettito di imposta atteso per l'anno 2024, è pari ad € 2.195.000,00;
- 9) di dichiarare, data l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

---

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LUCENTE MARIA  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA IRENE SCHIAVINO  
FIRMATO DIGITALMENTE

---

## **RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.valenzano.bari.it](http://www.comune.valenzano.bari.it), dal giorno 29/02/2024 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione  
RICCARDO PATRUNO

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [ X ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Valenzano, 29/02/2024

L'incaricato della pubblicazione  
RICCARDO PATRUNO